

NOTA

*“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”
(cd. Collegato ambientale legge Stabilità 2014):*

a) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 11 – “Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private”: l'articolo dispone che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della *green economy*.

b) DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Art. 16 – “Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi”: l'articolo è finalizzato ad agevolare il ricorso agli appalti verdi, attraverso opportune modifiche al Codice degli appalti (D.lgs. 163/2006). Si intende perseguire tale fine anche e soprattutto agendo sulla disciplina delle garanzie da portare a corredo dell'offerta nei contratti pubblici al fine di prevedere la riduzione dell'importo della stessa, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di specifiche qualificazioni ambientali. In particolare, viene previsto che:

- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso di sistema EMAS;
- nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20% per gli operatori in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio Ecolabel UE;
- nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15% per gli operatori che sviluppino un inventario dei gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067

Art. 17 – “Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”: l'articolo mira a promuovere e diffondere l'adozione dei sistemi di certificazione ambientale. Tale risultato vuole essere raggiunto prescrivendo che, in fase di assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS, ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009, delle organizzazioni pubbliche e private; il possesso di una certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di accreditamento, ai sensi del Reg. (CE) n.765/2008; il possesso, per un proprio prodotto o servizio, del marchio Ecolabel UE, ai sensi del Reg. (CE) n.66/2010; nonché il possesso della certificazione ISO 50001 relativa ai Sistemi di gestione razionale dell'energia.

Art. 18 – “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi”: l'articolo vuole disciplinare, attraverso una serie di modifiche al Codice degli appalti, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP) attraverso l'inserimento, nei documenti di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP. I citati decreti riguardano acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di

alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti; attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici); servizi energetici per gli edifici. Inoltre l'obbligo di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali (coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas climalteranti e relativi all'uso efficiente delle risorse) si applica per almeno il 50% del valore delle gare d'appalto (incrementabile con decreto), sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, previste per le categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti recanti CAM relativi:

- a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- b) forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura degli stessi;
- c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali e di impianti di irrigazione;
- d) acquisto di carta per copia e carta grafica;
- e) ristorazione collettiva e derrate alimentari;
- f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene;
- g) acquisto di prodotti tessili;
- h) arredi per ufficio.

Art. 19 – “Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici”: anche questo articolo interviene in materia di CAM negli appalti pubblici assegnando all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei CAM disciplinati nei relativi decreti ministeriali (vd. art. 17) e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN-GPP. Nell'articolo viene inoltre previsto che i bandi tipo debbano contenere indicazioni per l'integrazione dei CAM e vengono aggiornati i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, specificando che si dovrà tenere conto anche delle “specifiche tecniche premianti” previste dai CAM.

c) DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POST CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Art. 23 – “Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi”: l'articolo introduce, nel D.lgs. 152/2006, i nuovi articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies.

L'**art. 206-ter** dispone la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti ricomprende (con enti pubblici e soggetti pubblici e privati) anche le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, le associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale, imprese artigiane e imprese individuali, nonché i soggetti incaricati di operare secondo il principio di responsabilità estesa del produttore. Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di **produzione di beni derivanti da materiali "post consumo" riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi** (con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi normativi di raccolta e riciclo) e alle attività imprenditoriali di produzione e di preparazione dei materiali "post consumo" per il loro riutilizzo, nonché alle attività di produzione e commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di **commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 12620:2013**, nonché di **prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con i materiali plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine**

vita, così come definiti dalla norma UNI 10667-13:2013, dal post consumo o dal recupero degli scarti di produzione. Gli incentivi sono, infine, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, individua le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti secondo criteri che privilegino prioritariamente le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni riciclati utilizzati per la stessa finalità originaria e sistemi produttivi con il minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.

L'**art. 206-quater** demanda a un successivo decreto interministeriale, da adottare entro 6 mesi, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui all'articolo 206-ter. La presenza delle percentuali di materiale riciclato e riciclato post consumo può essere dimostrata per il tramite di certificazioni di enti riconosciuti; il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici misti riciclati sulla base delle percentuali fissate nell'allegato (che diventa il nuovo allegato L-bis alla parte quarta del TUA); le medesime percentuali legittimano l'applicazione degli incentivi, per ottenere i quali il contenuto polimerico eterogeneo da riciclo va adeguatamente certificato.

L'**art. 206-quinquies** demanda a un prossimo regolamento, da adottare entro 120 giorni, la definizione dei criteri e del livello di incentivo, anche di natura fiscale, per l'**acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi**, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico.

Il comma 3 dell'art. 23 riguarda infine le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies. In sede di prima applicazione le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

d) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 24 – “Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”: l'articolo interviene sulla disciplina di attuazione dei meccanismi di incentivazione della **produzione di energia elettrica** da impianti a **fonti rinnovabili** diversi dai fotovoltaici (decreto del MISE del 6 luglio 2012). Con riferimento all'accesso ai meccanismi incentivanti per impianti a biomasse e biogas, rientrano tra i sottoprodotti utilizzabili della lavorazione del legno solo quelli non trattati. Sono eliminati per il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti e sono esclusi dal citato sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili taluni rifiuti provenienti da raccolta differenziata, il legno e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti.

Art. 29 – “Fertilizzanti correttivi”: l'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'**utilizzo agronomico dei fertilizzanti correttivi** (disciplinati dal D.lgs 75/2010) e, in particolare, dei gessi di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno come definiti nel Codice di buona pratica agricola.

Art. 29 – “Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti”: l’articolo reca modifiche al D.lgs. 152/2006 in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti: le funzioni di vigilanza del cessato Osservatorio nazionale sui rifiuti vengono trasferite al MATTM (cui sono inoltre attribuite ulteriori funzioni in materia) e si interviene sulla disciplina dell’informazione e della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

In materia di SISTRI, la norma integra l’articolo 188-ter con il riferimento al Dm 24 aprile 2014 (*“Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”*), rimandando a futuri decreti la possibilità di individuare e specificare le categorie di soggetti obbligati al SISTRI.

Il sesto comma, infine, attraverso l’integrazione dell’articolo 193 del D.lgs 152/2006, stabilisce che gli imprenditori agricoli possono delegare la tenuta e la compilazione del formulario di identificazione rifiuti (Fir) alla cooperativa agricola di cui sono soci, a condizione che questa abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. Ulteriori semplificazioni potranno essere stabilite attraverso un apposito decreto.

Art. 30 – “Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi”: l’articolo prevede che il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi, che non provveda direttamente al loro trattamento, deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali, ovvero a imprese addette al recupero o smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte IV del TUA. Prevede inoltre che alla raccolta e al trasporto dei predetti rifiuti non si applichi il regime semplificato previsto per il trasporto di rifiuti effettuato in forma ambulante da singoli soggetti abilitati.

Art. 31 – “Introduzione dell’articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale”: l’articolo modifica la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell’ordinamento dall’art. 2 del D.L. 208/2008 (che viene conseguentemente abrogato), provvedendo a ricollocarla all’interno del D.lgs 152/2006 (nuovo articolo 306-bis).

Art. 32 - “Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio” e art. 34 - “Modifiche all’art. 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discariche e in impianti di incenerimento dei rifiuti”: tali articoli estendono il tributo speciale stabilito per il deposito in discarica dei rifiuti (la c.d. eco-tassa) anche al **conferimento in impianti di incenerimento senza recupero energetico**, e il relativo gettito (non più solo una quota) viene attribuito ad apposito **fondo regionale** destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, gli incentivi per l’acquisto dei prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti e l’attività di informazione ai cittadini su prevenzione e RD. Il tributo viene posto direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata fissate, ove l’ATO non sia stato costituito (questo ripartisce l’onere tra i comuni del proprio territorio). Si stabiliscono altresì **riduzioni del tributo** a seguito del superamento di determinati livelli di raccolta differenziata. Il calcolo del grado di efficienza è fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun comune, validati dall’ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività.

Infine, si prevede che l’**adeguamento ai target di raccolta differenziata**, da parte delle autorità competenti, avvenga entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Art. 35 – “Modifiche all’articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti”: l’articolo interviene con ulteriori modifiche alle disposizioni riportate nella Legge 549/95 ed in particolare modificando le disposizioni del comma 40 dell’art. 3. In base alle modifiche, vengono assoggettati all’eco-tassa i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero

di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento “D10 - Incenerimento a terra”, ai sensi dell'allegato B alla parte IV del D.lgs 152/2006, gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili.

Art. 37 – “Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico”: l’articolo contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.

Art. 38 – “Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici”: l’articolo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'**autocompostaggio** e il **compostaggio di comunità**, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel D.lgs 152/2006 la definizione di “compostaggio di comunità” ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di autocompostaggio.

Art. 39 – “Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare”: con la presente disposizione viene introdotto, nel D.lgs. 152/2006, un articolo 219-bis “Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare” dove vengono dettate una serie di disposizioni relative all’introduzione del sistema del vuoto a rendere. In particolare, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, viene prevista l’adozione, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico in vari punti di consumo. Il sistema sarà disciplinato da un apposito regolamento, adottato con decreto dal MATTM di concerto con il MISE, che determinerà anche le forme di incentivazione e le modalità di applicazione. L’eventuale conferma o estensione del sistema anche ad altre tipologie di prodotti verrà valutata al termine della fase sperimentale che avrà una durata pari a 12 mesi.

Art. 41 – “Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici”: intervenendo sull’art. 40 “Disposizioni transitorie e finali” del D.lgs. 49/2014 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, il presente articolo stabilisce che i sistemi di gestione dei RAEE, di cui agli articoli 9 (Sistemi individuali) e 10 (Sistemi collettivi) del decreto, adottino per i pannelli fotovoltaici per uso domestico e professionale un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico adottato nel 2012 e relativo al recupero e al riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita.

Art. 42 - “Modifica al comma 667 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”: con tale articolo il legislatore prevede l’attuazione tramite decreto interministeriale di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 per la realizzazione di un modello di **tariffa per la gestione dei rifiuti urbani** e dei rifiuti assimilati che sia effettivamente commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e a copertura integrale dei costi dello stesso servizio. Tale decreto, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge in esame, definirà i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio.

Art. 43 – “Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori”: l’articolo apporta una serie di modifiche e correzioni al D.lgs. 49/14 al fine di garantirne una migliore applicazione. In particolare:

- agli artt. 9 “*I Sistemi individuali*” e 10 “*I Sistemi collettivi*” viene fatta chiarezza sulle certificazioni in materia ambientale (ISO, EMAS o altre equivalenti sottoposte ad *audit*), che i Sistemi devono possedere ai fini del loro riconoscimento da parte delle Autorità competenti;
- all’art. 18 “*Trattamento adeguato*” viene aggiunto che, in attesa dell’emanazione del Decreto del MATTM di determinazione dei criteri e delle modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII e le relative modalità di verifica, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi;
- all’art. 20 “*Autorizzazioni*” viene previsto che gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE possano essere autorizzate anche ai sensi dell’articolo 213 “*Autorizzazioni integrate ambientali*” del D.lgs. 152/2006;
- all’art. 38 “*Sanzioni*” viene stabilito che la diffida a provvedere alla registrazione entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l’autorizzazione è revocata, viene disposta anche qualora il CdC RAEE accerti il venir meno dei requisiti per l’iscrizione;
- all’allegato VIII “*Requisiti tecnici degli impianti di trattamento*” viene previsto che le aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, di cui deve essere dotato l’impianto, devono essere realizzate fatti salvi i requisiti del D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti.

Art. 44 – “Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti”: l’articolo interviene nella disciplina relativa all’emanazione delle **ordinanze contingibili e urgenti nel settore dei rifiuti**, precisando, in particolare che devono sempre essere comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea.

Art. 45 – “Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati”: prevede che le Regioni possono erogare incentivi a favore dei Comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal Programma nazionale di prevenzione e dai rispettivi programmi regionali ovvero che riducono i rifiuti residuali e gli scarti di trattamento delle RD da avviare a smaltimento. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che gli incentivi si applichino mediante la modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana. Prevede inoltre che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino entro 6 mesi Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verifichino la coerenza dei programmi già approvati. Autorizza la promozione da parte delle regioni in collaborazione con associazioni, enti locali, scuole, di campagne di sensibilizzazione e di educazione alla riduzione dei rifiuti e al loro riuso e riciclo. A tal fine le stesse Regioni sono autorizzate a stipulare convenzioni con Università e istituti scientifici per promuovere ricerche e studi in supporto all’attività degli enti locali.

Art. 46 – “Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica”: l’articolo abroga il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con p.c.i. (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg previsto dal DLgs 36/2003 e smi che negli ultimi anni, tramite il consueto decreto “Proroga termini”, era stato oggetto di ripetuti slittamenti in considerazione del mancato sviluppo di una adeguata impiantistica gestionale per i rifiuti, alternativa alla discarica.

Art. 47 “Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica” e art. 48 – “Rifiuti ammessi in discarica”: intervenendo sempre sul D.lgs. n. 36/2003, gli articoli dispongono rispettivamente

l'adozione di programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica e l'individuazione, da parte di ISPRA, dei criteri tecnici con cui determinare quando il trattamento dei rifiuti, prima del loro collocamento in discarica, non è necessario ai fini della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

Art. 49 – “Miscelazione dei rifiuti”: l'articolo interviene sull'articolo 187 (“*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi*”) del D.lgs 152/2006 al fine di consentire, anche in assenza di autorizzazione, l'effettuazione delle operazioni di miscelazione dei rifiuti che non siano espressamente vietate dalla normativa vigente e di prevedere che le medesime operazioni, anche qualora effettuate da soggetti in possesso di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, non possano essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni non previste dalla legge.

e) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 56 – “Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto”: l'articolo istituisce un **credito d'imposta** per gli anni 2017-2019 (nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati), per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi (di importo unitario non inferiore a 20.000 euro) di **bonifica dall'amianto** su beni e strutture produttive. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, viene altresì prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 17,5 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

f) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Art. 60 – “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”: l'articolo al comma 3 interviene sull'art. 190 del D.lgs 152/2006 precisando che la tenuta dei **registri di carico e scarico relativi ai rifiuti** prodotti dalle attività di **manutenzione** delle reti relative al **servizio idrico integrato** e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.

Art. 66 – “Modifica all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati”: la disposizione aggiunge all'articolo 180-bis del D.lgs 152/2006, il comma *1bis*, che consente ai Comuni - ai fini del riutilizzo di prodotti e di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti - l'individuazione di appositi spazi, presso i centri di raccolta per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili nonché spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

g) DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 68 – “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” e art. 70 “Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali”: gli articoli dispongono rispettivamente l'istituzione, presso il MATTM, del **Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli**, per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente e la delega al Governo per l'introduzione di **sistemi**

di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), di cui vengono stabiliti i principi e criteri direttivi.

Art. 78 – “Modifica all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio”: l'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 5-bis della Legge 84/1994).